



COMUNICAZIONE DI SERVIZIO

Oggetto: Misure per il contenimento del contagio – emergenza epidemiologica COVID 19.

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo, il Decreto Legge approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 17 marzo 2022 che introduce disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID19 in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.

• **Possesso del Green Pass**

Con tale Decreto, attraverso le modifiche apportate all'articolo 9-quater del D.L. 52/2021 rubricato "*Impiego delle certificazioni verdi COVID19 nei mezzi di trasporto*", **viene meno l'obbligo del possesso del green pass per l'accesso ai mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale.**

E' previsto, infatti, l'obbligo del green pass base (e non più "rafforzato"), dal 1° al 30 aprile, esclusivamente per i mezzi di trasporto specificatamente indicati al comma 1 dell'articolo 9-quater del D.L. 52/2021 ovvero, tra gli altri:

- autobus adibiti a servizi interregionali di competenza statale;
- autobus adibiti a NCC.

• **Utilizzo dei Dispositivi di protezione delle vie respiratorie**

Fino al 30 aprile 2022 viene confermato **l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 su tutti i mezzi di trasporto.** Tale obbligo viene meno per i bambini di età inferiore ai 6 anni e per le persone con patologie e disabilità incompatibili con l'uso della mascherina nonché per le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo.

- per quanto riguarda le **misure anticontagio sui luoghi di lavoro**, il nuovo Decreto apporta delle modifiche all'articolo 9-septies (articolo 6, comma 8 del D.L. 24/2022) per il quale **viene confermato fino al 30 aprile 2022 l'obbligo del possesso del green pass per l'accesso ai luoghi di lavoro in cui l'attività lavorativa sia svolta.** Sono confermate, fino alla medesima data, le **disposizioni che riguardano le verifiche da parte del datore di lavoro e le conseguenze derivanti dal mancato possesso della certificazione verde.**
- Fermo restando l'obbligo vaccinale e il relativo regime sanzionatorio, **per i soggetti ultracinquantenni cade l'obbligo del possesso del green pass rafforzato per l'accesso ai luoghi di lavoro. Per tali soggetti è, quindi, consentito esibire il green pass base (vaccinazione/guarigione/tampone) per accedere al luogo in cui la prestazione lavorativa è svolta con le modalità previste per i lavoratori under 50.**



- Per quanto riguarda l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, il nuovo articolo 10-quater del D.L. 52/2021 (come introdotto dall'articolo 5 del D.L. 24/2022) prevede che fino al 30 aprile, sull'intero territorio nazionale, per i lavoratori, siano considerati dispositivi di protezione individuale (DPI) di cui all'articolo 74, comma 1, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81, le mascherine chirurgiche. Atteso che per l'accesso ai mezzi di trasporto pubblico da parte dell'Utenza è previsto l'obbligo di utilizzare le mascherine di tipo FFP2, in assenza di indicazioni specifiche a riguardo, **anche per il personale di bordo è prescritto l'utilizzo delle mascherine FFP2.**

f.to l'Amministratore Unico
Anthony Acconcia

MM